



**CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Oggetto: Istanza di rateizzazione per sanzioni pecuniarie derivanti dalle violazioni del Codice della strada
articolo 202 – bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della Strada)

Il Sottoscritto _____

Nato/a a _____ (C.F. _____)

E residente a _____ in _____ N. _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

CONSAPEVOLE CHE

- a) L'istanza deve essere **presentata entro 30 giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
- b) La rateazione può essere richiesta in riferimento al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, per una o più violazioni, accertate contestualmente con un **unico verbale**, di importo **superiore a 200 euro**.
- c) La rateizzazione può essere concessa **solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento** della sanzione amministrativa che **versino in condizioni economiche disagiate**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n 285 (Codice della strada).¹
- d) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2000 fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5000.
- e) La ripartizione del pagamento avverrà **in rate mensili il cui importo non può in ogni caso essere inferiore a euro 100**
- f) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, **pari al 4 % annuo**.
- g) Anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica **la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso** al prefetto (articolo 203 c.d.s.) ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204- bis C.d.S.).
- h) **Entro novanta giorni** dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
- i) Nel caso di accoglimento dell'istanza, **il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate**, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- j) **In caso di rigetto** dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire **entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego**, ovvero, **entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** da parte dell'amministrazione, **certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.**
- k) Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza verrà notificato con le modalità di cui all'art. 201 C.d.S.

¹ Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi



**CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'effetto delle dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma², di essere soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di trovarsi in condizioni economiche disagiate come indicate nel comma 2b dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada³), avendo un reddito personale pari a € _____ (lordo annuo).

1. Di **NON** convivere con coniuge o altri famigliari
2. **Di convivere** con il coniuge o altri famigliari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i.
 - a) _____ nato a _____ il _____
(C.F. _____) REDDITO ANNUALE € _____, ____.
 - b) _____ nato a _____ il _____
(C.F. _____) REDDITO ANNUALE € _____, ____.
 - c) _____ nato a _____ il _____
(C.F. _____) REDDITO ANNUALE € _____, ____.

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 201-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), la rateazione della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i seguito indicato/i:

1. Verbale N. _____ del ____/____/____ importo € _____, ____
2. Verbale N. _____ del ____/____/____ importo € _____, ____
3. Verbale N. _____ del ____/____/____ importo € _____, ____

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui all'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 185 (Codice della strada), come da richiesta.

Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202-bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fara in Sabina -il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Polizia Municipale Comandante dott.sa Ennia D'attilio. Con la sottoscrizione dell'istanza, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

Data _____

Firma dell'interessato

² Si ricorda che ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46.

³ Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10,628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri famigliari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.



**CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.